

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 80 DEL 17.04.2026

OGGETTO:

Convenzione con il Ministero dell'Università e della Ricerca per l'accesso al portale predisposto per la verifica delle informazioni sui frequentanti del semestre aperto per i corsi in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria – (DATA SHARING AGREEMENT)

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'ESU di Verona al dott. Giorgio Gugole;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 31.10.2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026 - 2028";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2026 (allegato G);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 749 del 02 luglio 2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 2024-2025. [L.R. 07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]";

PREMESSO che:

- a) il Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali e in attuazione della normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, gestisce e tratta dati personali relativi agli studenti universitari, anche avvalendosi del supporto tecnico del Consorzio CINECA quale Responsabile del Trattamento, al fine di garantire la programmazione, l'erogazione, la verifica e il monitoraggio degli interventi e dei benefici previsti dall'ordinamento;
- b) gli Organismi per il diritto allo studio universitario (ODSU), istituiti e disciplinati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, operano, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza, per l'attuazione delle misure finalizzate alla tutela del diritto allo studio universitario e, a tal fine, trattano dati personali degli studenti beneficiari o potenziali beneficiari nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;
- c) Il trattamento è stato oggetto di Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, approvata in data 5 marzo 2026 con decreto direttoriale n. 304/2026;
- d) le Parti intendono pertanto disciplinare, mediante il presente Data Sharing Agreement (di seguito, l'"Accordo"), le modalità di accesso e utilizzo dei dati personali, nonché la ripartizione delle responsabilità e l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ("Codice Privacy"), nonché alla restante normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
- e) nell'ambito della collaborazione istituzionale per l'erogazione dei servizi e dei benefici relativi al diritto allo studio, le Parti hanno concordato di condividere Dati Personali relativi a potenziali beneficiari, utenti e altri soggetti interessati;
- f) il trattamento e la comunicazione dei dati personali disciplinati dal presente Accordo sono effettuati esclusivamente ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, da parte degli Organismi per il diritto allo studio universitario, per il riconoscimento dei benefici in materia di diritto allo studio, in attuazione dell'art. 21 del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 nonché per le correlate verifiche amministrative previste dagli articoli 43, 47, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

Per tutto quanto sopra premesso

DECRETA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;
2. di approvare, ai fini della regolamentazione dei rapporti tra MUR ed ESU di Verona per l'accesso al portale predisposto per la verifica delle informazioni sui frequentanti del semestre aperto per i corsi in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina veterinaria – DATA SHARING AGREEMENT (Allegato A);
3. di delegare agli uffici competenti ogni ulteriore provvedimento conseguente alla adozione del presente provvedimento.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

Direzione benefici e servizi agli studenti

Il Dirigente
dott. Luca Bertaiola

IL DIRETTORE
dott. Giorgio Gugole

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'accertamento di € sul capitolo/art.

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € sul capitolo/art.

del Conto / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

DATA SHARING AGREEMENT
CRUSCOTTO ODSU

DATA SHARING AGREEMENT

TRA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, con sede legale in Roma, Largo A. Ruberti 1 cap 00151 (di seguito anche "**Parte A**"), nella persona del Dott. Emanuele Fidora, in qualità di Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale del Personale, del Bilancio e dei Servizi Strumentali e della comunicazione e della Dott.ssa Luisa Antonella De Paola, in qualità di Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale del diritto allo studio, i quali dichiarano di essere muniti di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione digitale del presente atto

e

ESU di VERONA, con sede legale in Verona, via/p.za via dell'Artigliere, 9 – CAP 37129, c.f. e p. IVA 01527330235 (di seguito anche "**Parte B**"), nella persona del Dott. Giorgio Gugole, in qualità di Direttore [ruolo], il quale dichiara di essere munito di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione digitale del presente atto

(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- a) il Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali e in attuazione della normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario, gestisce e tratta dati personali relativi agli studenti universitari, anche avvalendosi del supporto tecnico del Consorzio CINECA quale Responsabile del Trattamento, al fine di garantire la programmazione, l'erogazione, la verifica e il monitoraggio degli interventi e dei benefici previsti dall'ordinamento;
- b) gli Organismi per il diritto allo studio universitario (ODSU), istituiti e disciplinati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, operano, ciascuno per il proprio ambito territoriale di competenza, per l'attuazione delle misure finalizzate alla tutela del diritto allo studio universitario e, a tal fine, trattano dati personali degli studenti beneficiari o potenziali beneficiari nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali;
- c) Il trattamento è stato oggetto di Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, approvata in data 5 marzo 2026 con decreto direttoriale n. 304/2026;
- d) le Parti intendono pertanto disciplinare, mediante il presente Data Sharing Agreement (di seguito, l'"Accordo"), le modalità di accesso e utilizzo dei dati personali, nonché la ripartizione delle responsabilità e l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ("Codice Privacy"), nonché alla restante normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;

- e) nell'ambito della collaborazione istituzionale per l'erogazione dei servizi e dei benefici relativi al diritto allo studio, le Parti hanno concordato di condividere Dati Personali relativi a potenziali beneficiari, utenti e altri soggetti interessati;
- f) il trattamento e la comunicazione dei dati personali disciplinati dal presente Accordo sono effettuati esclusivamente ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, da parte degli Organismi per il diritto allo studio universitario, per il riconoscimento dei benefici in materia di diritto allo studio, in attuazione dell'art. 21 del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 nonché per le correlate verifiche amministrative previste dagli articoli 43, 47, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- g) le Parti convengono che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Definizioni

Per "**GDPR**" si intende il Regolamento (UE) 2016/679.

Per "**Codice Privacy**" si intende il D.lgs. 196/2003 come modificato.

Per "**Dati Personali**", "**Trattamento**", "**Interessati**", "**Violazione dei Dati Personali (Data Breach)**", "**Titolare**", si applicano le definizioni del GDPR.

Per "**TOM**" si intendono le misure tecniche e organizzative di cui all'Allegato 2.

Per "**DPO**" si intende il Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer*) designato ai sensi degli artt. 37-39 del GDPR. Le Parti si comunicano reciprocamente i riferimenti dei rispettivi DPO (ove designati) all'atto della sottoscrizione dell'Accordo e, successivamente, a ogni eventuale variazione di tale figura.

2. Oggetto

Il presente Accordo disciplina la messa a disposizione e la comunicazione, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, per il tramite della piattaforma informatica gestita dal Consorzio CINECA, dei dati personali descritti nell'Allegato 1 agli Organismi per il diritto allo studio universitario (ODSU), per le finalità istituzionali ivi indicate e in conformità alla normativa vigente, nonché le rispettive responsabilità e le misure tecniche e organizzative adottate a tutela dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare e a rendere accessibili esclusivamente i dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità perseguite, nel rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679, nonché ad adottare, ove compatibile con le finalità istituzionali

e con le modalità operative del trattamento, misure di pseudonimizzazione o anonimizzazione.

Gli Organismi per il diritto allo studio universitario (ODSU) si impegnano a trattare i dati personali resi disponibili esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla verifica dei requisiti per l'attribuzione dei benefici in materia di diritto allo studio, ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, nonché per le correlate verifiche amministrative di cui agli articoli 43, 47, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, restando espressamente vietato ogni utilizzo per finalità ulteriori o incompatibili.

Qualsiasi ulteriore trattamento dei dati personali, nonché ogni modifica delle finalità, delle modalità di accesso, delle categorie di dati personali o delle categorie di interessati rispetto a quanto previsto nel presente Accordo e nel relativo Allegato 1, dovrà essere previamente oggetto di:

- specifica valutazione in materia di protezione dei dati personali, anche mediante aggiornamento della valutazione d'impatto ove necessario;
- aggiornamento formale del presente Accordo e del relativo Allegato 1, mediante sottoscrizione digitale tra le Parti;
- aggiornamento, ove richiesto, delle informative agli interessati, dei registri delle attività di trattamento e delle ulteriori misure organizzative e documentali previste dalla normativa vigente.

Resta inteso che ciascuna Parte potrà utilizzare i dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali di propria competenza, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal presente Accordo e dalla normativa applicabile.

3. Ruolo delle Parti

Ciascuna Parte tratterà Dati Personali ai sensi del presente Accordo.

Le Parti riconoscono che la configurazione fattuale del rapporto determina la qualificazione dei rispettivi ruoli ai sensi della Normativa Applicabile.

Le Parti prevedono che ciascuna agirà quale **Titolare autonomo del trattamento**, come descritto nell'Allegato 1.

Le Parti non operano in regime di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del GDPR, salvo diverso accordo scritto.

In particolare:

- a) il **Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)** agisce quale **Titolare autonomo** dei dati personali raccolti nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, anche tramite le piattaforme University e ANS, e messi a disposizione degli Organismi per il diritto

allo studio universitario attraverso il cruscotto informatico gestito dal Consorzio CINECA, limitatamente alle finalità di cui al presente Accordo;

- b) l'**Organismo per il Diritto allo Studio Universitario (ODSU)** agisce quale **Titolare autonomo** dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, utilizzando i dati resi disponibili dal MUR esclusivamente per le finalità connesse alla verifica dei requisiti, alla gestione, all'erogazione e al monitoraggio dei benefici per il diritto allo studio universitario, nonché per gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa di settore;
- c) resta inteso che il **Consorzio CINECA** opera quale **Responsabile del trattamento per conto del MUR**, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, limitatamente alle attività di gestione tecnica della piattaforma, integrazione dei dati e messa a disposizione degli stessi agli ODSU, senza determinare autonomamente finalità e mezzi del trattamento

Per l'effetto, ciascuna Parte, in relazione ai trattamenti di propria competenza e per le finalità e con i mezzi autonomamente determinati, **assume la piena ed esclusiva responsabilità ai sensi della normativa applicabile** e si impegna a tenere indenne e manlevare l'altra Parte da eventuali pretese, azioni o richieste derivanti da trattamenti effettuati in violazione della normativa vigente, salvo il caso di dolo o colpa grave.

Ciascun Organismo per il diritto allo studio universitario (ODSU) individua formalmente, all'atto della sottoscrizione del presente Accordo, il soggetto o i soggetti autorizzati ad accedere alla piattaforma e a trattare i dati personali per conto del medesimo Titolare, indicandone nome, cognome, indirizzo e-mail, codice fiscale, qualifica e recapiti istituzionali.

Tale individuazione costituisce condizione necessaria per l'abilitazione all'accesso alla piattaforma. Pertanto, ciascun ODSU è tenuto a compilare l'apposito **Allegato 3** al presente Accordo, recante il modulo che contiene i dati di cui sopra di ciascun soggetto autorizzato al trattamento, e a inviarlo debitamente sottoscritto al Consorzio CINECA. Ricevuto il modulo compilato e sottoscritto e svolte le opportune verifiche, il Consorzio provvede a creare la specifica utenza e a rilasciare le credenziali di accesso della persona individuata.

Eventuali modifiche dei soggetti autorizzati devono essere formalizzate mediante comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri di firma e trasmessa al Consorzio CINECA, che provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni secondo le medesime modalità previste per il rilascio iniziale.

4. Accuratezza dei dettagli del trattamento

Le Parti riconoscono che l'Allegato 1 descrive correttamente i trattamenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo e che ciascuna Parte rimane responsabile, quale Titolare autonomo, dell'individuazione e del rispetto delle proprie basi giuridiche e dei propri obblighi di conformità.

5. Obblighi dei Titolari

Ciascuna Parte, in qualità di autonomo Titolare del trattamento in relazione al presente Accordo, dovrà conformarsi ai propri obblighi ai sensi della Normativa in materia di protezione dei dati e dovrà assicurare, ove richiesto, la corretta tenuta e aggiornamento della documentazione e dei registri pertinenti (ivi incluso il registro delle attività di trattamento ex articolo 30 GDPR, ove applicabile), nonché l'esecuzione di eventuali adempimenti nei confronti dell'Autorità di controllo competente. Tali adempimenti comprenderanno, nei limiti applicabili, l'indicazione dell'uso e del trattamento dei Dati Personali oggetto del presente Accordo.

6. Obblighi nella condivisione dei dati

La Parte che trasferisce i Dati Personali all'altra Parte dovrà:

- a) garantire la liceità del trasferimento;
- b) fornire idonee informative ;
- c) utilizzare canali sicuri di trasferimento;
- d) assicurare che i dati siano:
 - adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;
 - esatti e aggiornati.

7. Sicurezza del trattamento

Ciascuna Parte implementerà e manterrà (in conformità all'articolo 32 del GDPR) misure tecniche e organizzative adeguate di cui all'Allegato 2 (TOM), tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione e della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi di diversa probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure includeranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei Dati Personali, ove opportuno;
- b) la capacità di assicurare in modo permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai Dati Personali in caso di incidente fisico o tecnico, inclusa una Violazione dei Dati Personali;
- d) un processo per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei Dati Personali.

In particolare, le Parti assicurano:

- l'applicazione principio del *least privilege* con riguardo all'accesso ai Dati Personali;
- la segregazione degli ambienti di trattamento;
- il *logging* delle operazioni di trattamento;
- il controllo accessi amministrativi.

Su richiesta motivata del Ministero dell'Università e della Ricerca, la Parte destinataria fornisce evidenze ragionevoli (es. certificazioni, report di audit, policy, *penetration test*

summary), nel rispetto della sicurezza di dati, strumenti di trattamento, informazioni confidenziali e segreti commerciali.

Inoltre, le Parti riconoscono il rischio connesso alla consultazione e allo scaricamento, anche massivo, dei dati personali resi disponibili tramite la piattaforma informatica gestita dal Consorzio CINECA e accessibile agli Organismi per il diritto allo studio universitario (ODSU), e convengono sulla necessità di adottare adeguate misure tecniche e organizzative di mitigazione ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

A tal fine, sono adottate, tra le altre, le seguenti misure:

- a) la tracciatura integrale e la registrazione, mediante sistemi di logging sicuri e non alterabili, degli accessi alla piattaforma, nonché delle operazioni di consultazione, interrogazione, visualizzazione ed esportazione dei dati personali effettuate dagli utenti autorizzati;
- b) la conservazione, da parte del Consorzio CINECA, dei log degli accessi e delle operazioni effettuate sulla piattaforma, per finalità di sicurezza, audit, controllo e verifica della conformità dei trattamenti alle finalità istituzionali e alla normativa applicabile;
- c) la possibilità per il Ministero dell'Università e della Ricerca, in qualità di Titolare del trattamento, di effettuare verifiche, anche a campione, per il tramite del Consorzio CINECA, sugli accessi alla piattaforma, sulle operazioni effettuate dagli utenti autorizzati e sull'utilizzo dei dati personali da parte degli Organismi per il diritto allo studio universitario;
- d) la limitazione dell'accesso ai dati personali ai soli soggetti formalmente autorizzati dal rispettivo Organismo per il diritto allo studio universitario, per le sole finalità istituzionali previste dalla normativa vigente e dal presente Accordo;
- e) l'adozione, da parte degli Organismi per il diritto allo studio universitario, di adeguate misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza, la riservatezza e l'utilizzo conforme alla normativa dei dati personali consultati o scaricati dalla piattaforma.

Gli Organismi per il diritto allo studio universitario si impegnano a collaborare con il Ministero dell'Università e della Ricerca e con il Consorzio CINECA nell'ambito delle attività di verifica e controllo, fornendo, su richiesta motivata, ogni informazione e documentazione necessaria a dimostrare la liceità degli accessi effettuati e la conformità dei trattamenti alle finalità istituzionali.

8. Gestione delle credenziali e autorizzazione all'accesso alla piattaforma

L'accesso alla piattaforma informatica gestita dal Consorzio CINECA è consentito esclusivamente ai soggetti previamente autorizzati dal rispettivo Organismo per il diritto allo studio universitario (ODSU) e formalmente comunicati ai sensi del presente Accordo.

Il Consorzio CINECA provvede al rilascio delle credenziali di accesso solo a seguito della ricezione del presente Accordo sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ODSU o da soggetto munito di idonei poteri di firma, comprensivo dell'Allegato 3 debitamente compilato con i dati e le informazioni relative ai soggetti autorizzati. . La

medesima procedura è seguita dal Cineca per qualsiasi modifica ai soggetti autorizzati, che dovrà essere comunicata al Consorzio da parte dell'ODSU interessato con le modalità previste all'art. 3 del presente Accordo. Ogni modifica dei soggetti autorizzati comporta la revoca delle credenziali precedentemente assegnate e il rilascio di nuove credenziali. Il Consorzio CINECA mantiene evidenza documentale delle autorizzazioni rilasciate e delle relative modifiche.

Le credenziali sono personali, non cedibili e devono essere utilizzate esclusivamente per finalità istituzionali. Non è consentito ai soggetti autorizzati l'accesso contemporaneo alla piattaforma con la stessa utenza. Pertanto, ciascun autorizzato potrà tenere, con le proprie credenziali e il proprio account personale, un'unica sessione di navigazione sulla piattaforma per volta.

Inoltre, ciascuna Parte garantisce, per quanto di propria competenza, spettanza e responsabilità, che all'atto del caricamento (*upload*) dei file sulla piattaforma, il soggetto autorizzato dall'Organismo DSU deve obbligatoriamente validare un *flag* di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. Tale dichiarazione attesta che i codici fiscali oggetto di interrogazione si riferiscono esclusivamente a studenti che hanno presentato istanza di accesso ai benefici presso l'ODSU competente, e che la richiesta è finalizzata alla verifica delle autocertificazioni nell'ambito del procedimento amministrativo per l'anno accademico di riferimento.

9. Violazione dei Dati Personali e procedure di notifica

La Parte che viene a conoscenza di una Violazione che coinvolge i Dati Personali oggetto del presente Accordo informa l'altra Parte senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 24 ore dalla scoperta, fornendo almeno:

- a) descrizione dell'evento e data/ora rilevazione;
- b) categorie e volumi di dati e Interessati (stima);
- c) misure adottate o proposte;
- d) punto di contatto operativo.

Le Parti cooperano per investigazione, contenimento, ripristino e valutazione del rischio per gli Interessati, inclusa la predisposizione delle notifiche all'Autorità e/o comunicazioni agli Interessati quando dovute.

La Parte responsabile dell'evento mantiene un registro incidenti e condivide con l'altra Parte un report finale entro 48 ore dall'apertura dell'incidente. Laddove la raccolta delle informazioni relative alla Violazione dei dati personali richieda un tempo maggiore, la Parte responsabile dell'evento lo comunica tempestivamente all'altra, convocando un tavolo congiunto finalizzato a determinare le azioni da intraprendere nella cornice temporale normativa entro la quale, eventualmente, procedere con gli adempimenti previsti dal GDPR, inclusa l'eventuale notifica preventiva alla competente Autorità di controllo.

10. Diritti degli Interessati

Ciascuna Parte conviene di fornire l'assistenza ragionevolmente richiesta per consentire all'altra Parte di conformarsi alle richieste degli Interessati di esercitare i propri diritti ai sensi della Normativa Applicabile entro i termini previsti dalla stessa.

Le Parti si informeranno reciprocamente, non appena ragionevolmente possibile, dopo esserne venute a conoscenza, qualora:

- a) ricevano una richiesta di rettifica, blocco o cancellazione di qualsiasi Dato Personale;
- b) ricevano qualsiasi altra richiesta, reclamo o comunicazione relativa agli obblighi di una Parte ai sensi della Normativa Applicabile; oppure
- c) vengano a conoscenza di un evento di perdita di dati.

Gli obblighi di notifica delle Parti ai sensi del presente articolo includeranno la trasmissione di ulteriori informazioni anche in più fasi, man mano che i dettagli divengono disponibili.

11. Conservazione, restituzione e cancellazione

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in qualità di Titolare del trattamento, conserva i dati personali oggetto del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, documentazione amministrativa e conservazione degli archivi pubblici, nonché in conformità al Manuale di gestione documentale del Ministero dell'Università e della Ricerca, approvato con Decreto del Segretario Generale n. 1052 del 15 luglio 2024, e al relativo Titolario di classificazione e Piano di conservazione.

I dati personali sono trattati e conservati in quanto parte integrante o strumentale a procedimenti amministrativi relativi alla corresponsione, gestione, verifica e monitoraggio dei benefici in materia di diritto allo studio universitario e ai correlati controlli amministrativi e contabili.

In conformità al Piano di conservazione adottato dal Ministero, i dati personali sono conservati per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla chiusura del procedimento amministrativo cui si riferiscono, salvo che sia necessario conservarli per un periodo più lungo in adempimento di obblighi normativi, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per esigenze di controllo amministrativo e contabile, o in relazione a procedimenti di audit, contenzioso o monitoraggio relativi a finanziamenti nazionali o dell'Unione europea.

12. Trasferimenti Extra-UE/ SEE

Nessuna Parte potrà trasferire i Dati Personali al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo in assenza delle condizioni previste dal Capo V del GDPR.

Qualora i trattamenti in oggetto richiedano il trasferimento dei Dati Personali al di fuori dell'UE/SEE, le Parti si impegnano a sottoscrivere le Clausole Contrattuali Tipo nell'ultima versione pubblicata dalla Commissione Europea, nonché, ove ritenuto necessario o anche

solo opportuno, a svolgere una valutazione dei rischi e degli impatti del trasferimento dei Dati Personali (*Transfer Impact Assessment*).

13. Audit e verifiche di *compliance*

Su preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, il MUR può chiedere all'altra Parte documentazione o altre informazioni, ragionevolmente disponibili, in relazione ai trattamenti di Dati Personali oggetto del presente Accordo. L'altra Parte sarà tenuta a fornire ogni informazione utile a dimostrare la propria *compliance* alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Se permane un rischio significativo o in caso di incidente grave, il MUR può richiedere un audit *on-site* o tecnico, con limiti di sicurezza e riservatezza.

Le non conformità sono classificate (critica/alta/media/bassa) e soggette a piani di *remediation* con tempi concordati formalmente per iscritto.

14. Procedure di verifica e controlli sull'accesso e sull'utilizzo dei dati

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, anche per il tramite del Consorzio CINECA quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, può effettuare verifiche, anche a campione, sugli accessi alla piattaforma, sulle operazioni di consultazione e di esportazione dei dati personali effettuate dagli utenti autorizzati degli Organismi per il diritto allo studio universitario, nonché sul rispetto delle disposizioni del presente Accordo e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

A tal fine, il Consorzio CINECA assicura la disponibilità e la conservazione dei log degli accessi e delle operazioni effettuate sulla piattaforma, nonché l'adozione di idonei strumenti tecnici atti a rilevare eventuali accessi anomali o utilizzi non conformi dei dati personali.

Gli Organismi per il diritto allo studio universitario si impegnano a fornire, su richiesta del Ministero formulata direttamente o per il tramite del Consorzio CINECA, ogni informazione e documentazione necessaria a dimostrare la liceità e la conformità degli accessi effettuati e dei trattamenti svolti sui dati personali consultati o scaricati dalla piattaforma, anche con riferimento ai procedimenti amministrativi e alle verifiche effettuate ai sensi degli articoli 43, 47, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le attività di verifica e controllo disciplinate dal presente articolo costituiscono misure tecniche e organizzative di mitigazione del rischio ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e sono finalizzate a garantire la sicurezza, la tracciabilità e la liceità dei trattamenti effettuati.

15. Responsabilità

Ciascuna Parte, in qualità di Titolare autonomo del trattamento per le operazioni di propria competenza, è esclusivamente responsabile del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla liceità dei trattamenti effettuati, alla determinazione delle finalità e dei mezzi del

trattamento, alla definizione dei tempi di conservazione, nonché all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate.

Le Parti riconoscono che i diritti degli Interessati e le responsabilità previste dal GDPR restano impregiudicati.

16. Durata, recesso e risoluzione

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione/adesione digitale e ha durata illimitata, salva la necessità di aggiornamenti periodici in funzione di normative sopravvenute e/o nuove esigenze tecniche. Ciascuna parte ha il diritto di ciascuna Parte di recedere con preavviso scritto di almeno 6 (sei) mesi.

Ciascuna Parte può risolvere il presente Accordo in caso di:

- a) violazione materiale degli obblighi privacy di una Parte non sanata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione formale ad opera dell'altra Parte;
- b) Il MUR può risolvere il presente Accordo in caso di data breach grave con inadempienza agli obblighi di notifica e/o cooperazione posti a carico esclusivamente degli Organismi regionali per il diritto allo studio.
- c) provvedimenti dell'Autorità che vietino il trattamento o la condivisione dei Dati Personali.

Verona, 14.04.2025

MUR

ESU di Verona

Allegato 1

DETTAGLI DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Oggetto e durata del trattamento	<p>Utilizzo di un cruscotto per il trasferimento dati dal MUR agli organismi DSU (ODSU) per la verifica dei requisiti funzionali all'attribuzione dei benefici per la tutela del diritto allo studio agli studenti universitari, avuto riguardo, in particolare di coloro che partecipano al semestre filtro ai sensi della legge 26/2025.</p> <p>Tutte le informazioni sono conservate dal Ministero dell'Università e della ricerca per 10 (dieci) anni dal momento dell'iscrizione online dello studente, fatti salvi i diversi tempi di conservazione previsti in adempimento di specifici obblighi normativi. Al termine di tali periodi i dati sono resi anonimi, attraverso modalità che impediscano la reidentificazione.</p>
Natura e finalità del trattamento	<p>Il trattamento è finalizzato esclusivamente ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, da parte degli Organismi per il diritto allo studio universitario, per il riconoscimento dei benefici in materia di diritto allo studio, in attuazione dell'art. 21 del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 nonché per le correlate verifiche amministrative previste dagli articoli 43, 47, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .</p> <p>Gli Organismi per il diritto allo studio universitario operano quali Titolari autonomi del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e sono responsabili della liceità degli accessi effettuati alla piattaforma e dell'utilizzo dei dati personali consultati o scaricati, nonché della corretta individuazione, autorizzazione e istruzione dei soggetti autorizzati al trattamento nell'ambito della propria organizzazione.</p>
Basi giuridiche del trattamento dei Dati Personali	<p>La base giuridica del trattamento dei dati personali risulta essere l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o esercizio dei pubblici poteri del Titolare Ministero dell'Università e della Ricerca (art. 6 lett. c) ed e) del GDPR; art. 2 ter e a rt. 2-sexies del D.Lgs 196 del</p>

30 giugno 2003). La stessa discende, nello specifico, dalla seguente normativa nazionale:

- gli articoli 3, 32 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, recante “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”;
- l'art. 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, recante “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”;
- la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante “Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente il «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
- le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della

formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026;

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità», e in particolare, l'articolo 16, comma 5;
- la legge n. 26 del 14 marzo 2025, recante la Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria;
- Il D.lgs. n. 71 del 15 maggio 2025, recante “Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26” e i relativi decreti ministeriali attuativi, in particolare, il DM n. 418 del 30.05.2025, recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'a.a. 2025-2026.
- art. 21 del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 (“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare in materia di politiche di coesione”), rubricato “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 2 del PNRR.

Ogni organismo, pubblico o privato che sia, è individuato come Organismo DSU per effetto di specifica norma regionale che gli attribuisce il compito di realizzare i servizi per la tutela del diritto allo studio, per un insieme di studenti, esso esercita la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio attribuita alle regioni stesse, e alle Province Autonome, dalla Costituzione.

- Il presupposto giuridico per rendere accessibili agli organismi DSU i dati in possesso dei ministeri (compreso il MUR) funzionali all'efficace ed efficiente erogazione dei benefici risiede nel decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti"; nel decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 10 e nel decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 11 luglio 2025, n. 447 artt. 5 commi 1 e 2, nell'art. 21 del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19.

Base giuridica del trattamento dei dati particolari

Il trattamento dei dati particolari discende dalla seguente normativa:

- decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti";
- decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 10;
- DPCM del 9 aprile 2001 recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";
- d.m. n. 418 del 30/05/2025, recante la "Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026";

	<ul style="list-style-type: none"> - d.m. n. 447 dell'11 luglio 2025, recante "Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025". - art. 21 del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 ("Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in particolare in materia di politiche di coesione"), rubricato "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» e in materia di lauree abilitanti in attuazione della Riforma 1.6 «Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 2 del PNRR.
<p>Tipologia di Dati Personali trattati</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Codice fiscale - Iscrizione al portale University come partecipante al semestre filtro (SI/NO) - Cognome - Nome - Codice ISTAT (6 cifre) del comune di nascita. Comune estero = 99999 - Denominazione del comune di nascita - Codice stato di nascita secondo standard ISO 3166-1 alpha-2 - Denominazione dello stato di nascita - Data di nascita formato GG/MM/AAAA - Iscrizione al semestre filtro confermata dall'Ateneo (SI/NO) - Codice Ateneo del semestre filtro - Nome Ateneo del semestre filtro - Codice della classe del semestre filtro - Denominazione della classe del semestre filtro - CFU acquisiti nell'esame di Biologia - CFU acquisiti nell'esame di Chimica - CFU acquisiti nell'esame di Fisica

	<ul style="list-style-type: none"> - Codice dell'Ateneo assegnato in graduatoria - Nome dell'Ateneo assegnato in graduatoria - Codice della classe per il corso affine assegnato in graduatoria - Nome della classe per il corso affine assegnato in graduatoria - Codice dell'Ateneo per il corso affine assegnato in graduatoria - Nome dell'Ateneo per il corso affine assegnato in graduatoria - Immatricolazione presente in ANS per l'a.a. 2025/26 (SI/NO) - Tipologia del corso di immatricolazione (correlato / affine / altro) - Codice classe della carriera ANS - Denominazione classe della carriera ANS - Codice Ateneo della carriera ANS - Denominazione Ateneo della carriera ANS - Corso associato al semestre filtro in ANS - Anno del test d'ingresso - Stato della carriera (SI/NO) - Tipologia del corso di immatricolazione (correlato / affine / altro) (doppia iscrizione) - Codice classe ANS (doppia iscrizione) - Denominazione classe ANS (doppia iscrizione) - Codice Ateneo ANS (doppia iscrizione) - Denominazione Ateneo ANS (doppia iscrizione) - Corso semestre filtro ANS (doppia iscrizione) - Anno del test d'ingresso (doppia iscrizione) - Stato carriera (SI/NO) per doppia iscrizione - Anno accademico (dal 2022/23 in poi) - Anno di corso di iscrizione per cui è stato richiesto un beneficio (dal 2022/23 in poi) - ID ente per il diritto allo studio (dal 2022/23 in poi) - Nome ente per il diritto allo studio (dal 2022/23 in poi) - Fruizione di servizi EDISU (SI/NO) (dal 2022/23 in poi)
Categorie di Interessati	Il trasferimento riguarda i dati degli studenti:

- iscritti al semestre filtro dei Corsi di Studio in lingua italiana afferenti alle Classi LM-41, LM-46 e LM-42;
- che si immatricolano al secondo semestre in uno dei corsi di studio afferenti alle Classi LM-41, LM-46 e LM-42;
- che si immatricolano al secondo semestre in uno dei corsi affini di cui all'art. 8, comma 1 del decreto del D.M. 418/2025;
- che si immatricolano al secondo semestre in un altro corso di studi, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 418/2025 nonché del D.M. 454/2025, Allegato 3, p. 19;
- che sono immatricolati presso una università;
- che usufruiscono dei servizi e degli interventi per la tutela del diritto allo studio;
- I dati relativi a tale target sono funzionali alla programmazione, erogazione, verifica, monitoraggio e miglioramento continuo dei servizi per la tutela del diritto allo studio, ivi inclusa la definizione delle graduatorie di merito nazionali, alla luce di quanto disposto dal DM n. 418 del 30/05/2025.

Allegato 2

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE

Categoria	Descrizione della misura
Crittografia	Viene utilizzata la crittografia per le credenziali di accesso e per i dati in transito.
Sistemi di autenticazione e autorizzazione degli utenti	<p>L'accesso alla piattaforma e la verifica dei dati personali sono consentiti esclusivamente previa autenticazione mediante credenziali individuali e previa accettazione del presente Data Sharing Agreement da parte dell'Organismo per il diritto allo studio universitario (ODSU), in qualità di Titolare autonomo del trattamento, sotto la propria responsabilità. Quale ulteriore misura di garanzia, è prevista la modalità di accesso con autenticazione a due fattori e della cifratura con password dei dati.</p> <p>Le credenziali di accesso sono personali, individuali e non cedibili e sono assegnate esclusivamente ai soggetti formalmente autorizzati dall'ODSU nell'ambito della propria organizzazione.</p> <p>L'utilizzo delle credenziali e il conseguente accesso alla piattaforma costituiscono operazioni effettuate sotto la responsabilità del rispettivo Organismo per il diritto allo studio universitario, in qualità di Titolare del trattamento, che garantisce la liceità degli accessi effettuati e la conformità dell'utilizzo dei dati personali alle finalità istituzionali previste dalla normativa vigente e dal presente Accordo.</p> <p>All'atto del caricamento (upload) dei file sulla piattaforma, il soggetto autorizzato dall'Organismo</p>

DSU deve inoltre validare un flag di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. Tale dichiarazione attesta che i codici fiscali oggetto di interrogazione si riferiscono esclusivamente a studenti che hanno presentato istanza di accesso ai benefici presso l'ODSU competente, e che la richiesta è finalizzata alla verifica delle autocertificazioni nell'ambito del procedimento amministrativo per l'anno accademico di riferimento.

È in ogni caso inibito l'accesso contemporaneo alla piattaforma mediante la stessa utenza. Non sarà pertanto possibile fare un nuovo *login* con il proprio account autorizzato laddove sia ancora aperta la precedente sessione di navigazione sulla piattaforma con il medesimo account.

Tutti gli accessi e le operazioni effettuate dagli utenti autorizzati sono registrati mediante sistemi di tracciatura (logging), al fine di garantirne la sicurezza, la tracciabilità e la verificabilità, anche per eventuali controlli successivi da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, per il tramite del Consorzio CINECA.

L'utente sarà tenuto a modificare la password iniziale al primo accesso.

I criteri di composizione della password sono i seguenti:

inserire almeno 8 caratteri in una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali (sono ammessi i seguenti questi simboli !"#\$%&"()*+,-./:;<=>?@[]^_`~).

Tracciabilità

I log vengono monitorati a seconda dei casi o in corrispondenza ad eventi critici o su segnalazione del monitoraggio attivo, o su segnalazione di incidente.

La gestione dei log è conforme alle direttive ACN vigenti (Regolamento Cloud 21007/24).

I log di sistema tracciano gli eventi e le operazioni, compresi gli accessi, eseguiti relativamente all'infrastruttura (es. middleware, apparati di rete) e saranno mantenuti per un periodo di 24 mesi.

In generale:

- I log saranno conservati in un'area non accessibile agli utenti per garantirne l'inalterabilità;
- I file di log saranno soggetti a procedure di backup periodico;
- L'accesso ai file di log sarà consentito unicamente agli Amministratori di Sistema.

Gli orologi dei sistemi in uso sono sincronizzati, al fine di garantire la coerenza temporale dei dati di tracciamento, attraverso il sistema Network Time Protocol (NTP), con una sorgente (NTP server) dotata di collegamento satellitare.

<p>Gestione delle politiche di continuità operativa e backup</p>	<p>I backup sono archiviati nel data center sul “data storage” dedicato ai backup, con copia nel sito di Disaster Recovery.</p> <p>Il sistema di backup è automatico e segnala eventuali problemi nel processo di archiviazione. Inoltre, periodicamente avviene una verifica a campione sul ripristino dei backup debitamente documentata, come prevede lo standard ISO/IEC 27001:2022.</p> <p>L’accesso al sistema di backup è circoscritto ai soli addetti autorizzati.</p> <p>Il backup di tutti i dati è quotidiano, con tempi di ritenzione di un mese; quindi, è possibile risalire alla fotografia dei dati degli ultimi 30 giorni.</p> <p>Cineca ha implementato misure tecniche e organizzative per assicurare all’organizzazione il funzionamento dell’infrastruttura e delle procedure e applicazioni informatiche dell’organizzazione stessa, in siti alternativi a quelli primari/di produzione sempre localizzati in sedi Cineca, a fronte di eventi che provochino, o possano provocare, l’indisponibilità dei servizi.</p>
<p>Sicurezza dei canali informatici</p>	<p>L’erogazione di servizi che trattano dati non pubblici avviene mediante protocolli cifrati (https,ldaps,imaps, etc).</p>

Allegato 3
MODULO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
DEL SOGGETTO AUTORIZZATO DALL'ODSU

Omissis – A tutela della privacy